

## GLI EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

ANGELO CASTAGNOLA  
*Professore ordinario  
nell'Università di Milano*

SOMMARIO: 1. Il problema; il parallelo con la disciplina dell'estinzione del processo di esecuzione individuale. – 2. Il parallelo con la disciplina dell'estinzione del processo di cognizione. – 3. Una conferma: la disciplina del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. – 4. Le caratteristiche della rinuncia. – 5. Rapporto tra effetti del concordato e altri eventi che ostacolano l'omologazione. – 6. Il parallelo con la revoca del fallimento. – 7. Conclusioni.

1. – Accade talora che il debitore rinunci, per i più diversi motivi, alla domanda di concordato preventivo da lui proposta: sorge così il problema di sapere, se il procedimento di concordato preventivo e, in particolare, il decreto di ammissione allo stesso (con i suoi effetti), venga o non venga meno retroattivamente per effetto della rinuncia alla domanda e della conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento di concordato preventivo<sup>1</sup>.

Preliminarmente va osservato che, sebbene l'istituto della rinuncia alla domanda di concordato preventivo sia pacificamente ammesso sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina, la legge fallimentare non contiene alcuna disciplina né di tale rinuncia, né del provvedimento di estinzione che vi può fare seguito, e, conseguentemente, nemmeno degli effetti della rinuncia e dell'estinzione.

Ciò non di meno, ritengo che i principi e gli indici ricavabili dal sistema inducano a rispondere affermativamente all'interrogativo sopra visto: nel senso cioè che il concordato preventivo e, in particolare, il decreto ammissivo alla procedura (e i suoi effetti) debbano intendersi caducati con effetto retroattivo a seguito della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento concordatario.

---

<sup>1</sup> Il presente contributo è stato pensato e scritto nel vigore della legge fallimentare, in vigore sino al 14 luglio 2022 (ma anche applicabile ancora oggi ai procedimenti pendenti secondo la disciplina transitoria); in ogni caso credo che la soluzione non muti sotto il vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ed anzi ne possa uscire confermata, come risulta nel testo.

Una prima indicazione in questo senso mi pare possa essere tratta dalla disciplina dell'estinzione del processo civile, e, in particolare, di quello di esecuzione forzata (in primo luogo) e di quello di cognizione (in secondo luogo).

Da questa disciplina sembra infatti potersi ricavare la retroattività degli effetti dell'estinzione; e, a mio avviso, questo regime degli effetti può essere applicato anche all'estinzione del concordato preventivo.

Benché infatti, secondo la tesi maggioritaria, la rinuncia alla domanda di concordato non sia riconducibile direttamente alla rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c. (e, quindi, nemmeno a quella dell'art. 629 c.p.c., che su quella si modella)<sup>2</sup>, esistono comunque più che valide ragioni per ritenere che la disciplina della rinuncia agli atti di cui al codice di rito (e della conseguente estinzione del giudizio) possa trovare applicazione in via analogica all'estinzione del concordato preventivo per rinuncia alla domanda (sul presupposto della mancanza di una disciplina sul punto all'interno dell'ordinamento concorsuale).

Il primo elemento a deporre in questo senso è che anche il concordato preventivo è un processo, esattamente come lo sono il processo di cognizione e quello esecutivo<sup>3</sup>. Le analogie con il processo esecutivo sono poi ancor più marcate, posto che, come quest'ultimo, così anche il procedimento di concordato preventivo è un mezzo di attuazione della responsabilità patrimoniale (ancorché con modalità negoziali e non coattive)<sup>4</sup>.

Il secondo elemento che giustifica un'applicazione analogica consiste nel fatto che sussistono delle chiare somiglianze fra la rinuncia alla domanda di concordato preventivo e la rinuncia agli atti del processo civile. Da un lato, il procedimento di concordato preventivo si fonda, al pari del processo civile (di cognizione e di esecuzione forzata), su una domanda giudiziale (la domanda di concordato<sup>5</sup>); dall'altro lato, ancorché nulla disponga la legge, si ritiene che, a seguito della rinuncia alla domanda di concordato preventivo,

<sup>2</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25479, in *onelegale.wolterskluwer.it*; e, in dottrina, U. DE CRESCIENZO, *Rinuncia alla domanda di concordato*, in *Fallimento*, 2021, 962; A. CRIVELLI, *La rinuncia alla domanda di concordato: procedimento e provvedimenti conseguenti*, in *Fallimento*, 2019, 1391.

<sup>3</sup> Cfr. R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, IV, 2211; M. FABIANI, *Concordato preventivo*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2014, 77.

<sup>4</sup> Cfr. M. FABIANI, *Concordato preventivo*, cit., 79; A. DE MARTINI, *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Milano, 1956, 83.

<sup>5</sup> Cfr. A. BONSIGNORI, *Concordato preventivo*, in F. BRICOLA – F. GALGANO – G. SANTINI (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca- Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1979, 97; A. CRIVELLI, *La rinuncia alla domanda di concordato: procedimento e provvedimenti conseguenti*, cit., 1390.

debba essere pronunciato – come di solito avviene, e come accade sia nel processo di cognizione, sia nel processo esecutivo (cfr. rispettivamente artt. 306, comma 3, e 630, comma 2, c.p.c.) – un provvedimento di estinzione<sup>6</sup>. In maniera analoga alla rinuncia di cui agli artt. 306 e 629 c.p.c., pertanto, la rinuncia alla domanda di concordato preventivo rappresenta la rinuncia a una domanda giudiziale che ha quale esito la pronuncia di un provvedimento di estinzione.

Rinuncia alla domanda di concordato e rinuncia agli atti nel processo esecutivo presentano poi un ulteriore elemento di similarità, dato dal fatto che entrambe si perfezionano senza bisogno dell'accettazione delle controparti.

Premessa dunque la sussistenza di ragioni tali da far ritenere applicabile la disciplina in materia di effetti dell'estinzione del processo civile, si può ritenere, come si è anticipato, che essa si caratterizzi per l'efficacia retroattiva della fattispecie estintiva.

Cominciando dal processo esecutivo, la norma che viene in rilievo è l'art. 632, comma 2, c.p.c., per il quale "se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".

Va preliminarmente precisato che ad essere rilevante per il problema proposto è soltanto la prima parte della norma. La seconda parte, infatti, prende in considerazione l'ipotesi, nella quale è già intervenuto l'evento conclusivo del provvedimento (la aggiudicazione/assegnazione): e, nel parallelismo fra processo di esecuzione individuale e procedimento di concordato preventivo, l'evento terminale di quest'ultimo è rappresentato dall'omologazione (ma, una volta intervenuta quest'ultima, di una rinuncia alla domanda mi pare che diventi inutile discorrere, perché il procedimento è ormai chiuso).

Soffermando dunque l'attenzione sulla sola prima parte della norma, essa dispone che tutti gli atti compiuti all'interno del processo esecutivo sino al momento dell'estinzione diventano inefficaci.

Il principale atto che viene meno è, naturalmente, il primo atto, vale a dire il pignoramento; e, con il venir meno dello stesso, vengono meno anche i suoi effetti (regolati dagli artt. 2913 ss. c.c.), che non hanno più ragione di esistere quando non è più possibile il compimento dell'atto (la vendita), al

---

<sup>6</sup> Cfr. S. AMBROSINI – M. AIELLO, *La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda di concordato preventivo*, *il caso.it*, 13; e E. NORELLI, *La proposta di concordato*, Relazione all'incontro di studio organizzato dal CSM sul tema "L'insolvenza dell'imprenditore e le procedure alternative al fallimento" (Roma, 5/7 novembre 2008), in *www3.unisi.it*, 43.

quale sono funzionali<sup>7</sup>: il che ha per conseguenza che divengono opponibili anche ai creditori concorrenti nell'esecuzione forzata gli atti di disposizione, che tale bene abbiano ad oggetto, successivi al pignoramento stesso (ma anteriori all'estinzione)<sup>8</sup>. Così è stato inequivocabilmente stabilito dalla giurisprudenza, la quale ha statuito che la inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nel processo esecutivo, della alienazione dei beni pignorati (*ex art. 2913 c.c.*), è condizionata alla permanenza del processo esecutivo, con la conseguenza che, nel caso in cui tale processo si estingua, l'atto di alienazione acquista efficacia anche nei confronti dei soggetti che vi partecipavano in qualità di creditori pignoranti o intervenuti<sup>9</sup>.

Inoltre, a seguito dell'estinzione viene meno anche l'effetto di sospensione della prescrizione ricollegabile – *ex art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c.* – allo svolgimento del processo esecutivo. È noto che la proposizione della domanda giudiziale ha un duplice effetto sulla prescrizione: interruttivo e sospensivo (si veda l'*art. 2945 c.c.*). In particolare, in virtù dell'effetto sospensivo, la prescrizione si ferma e non comincia a decorrere fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. L'*art. 2945, comma 3*, stabilisce tuttavia che, intervenuta l'estinzione, rimane fermo solo l'effetto interruttivo e "il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo": il che significa che l'effetto sospensivo si perde; e, in particolare, che, se il processo estinto si è protratto per un tempo superiore al termine di prescrizione del diritto, una eventuale eccezione di intervenuta prescrizione è fondata.

Ebbene, da quanto sopra si coglie che l'estinzione del processo esecutivo determina la caducazione degli effetti dello stesso *ex tunc*, e, dunque, che essa ha effetto retroattivo.

Il fatto che diventino opponibili ai creditori atti successivi al pignoramento, ma anteriori all'estinzione, significa infatti che l'efficacia del pignoramento viene meno non già dal momento in cui si è verificato l'evento estintivo, ma (sin) dal momento nel quale il pignoramento è intervenuto. In questo senso sembra doversi leggere anche la seguente affermazione di Giovanni Verde: (a seguito dell'estinzione,) "il bene dovrà essere restituito al debitore nella situazione in cui si trovava prima del pignoramento"<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2019, III, 317; F. CABRINI, *sub art. 632*, in F. CARPI – V. COLESANTI – M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Milano-Padova, 2018, 2538; G.F. RICCI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2013, III, 175.

<sup>8</sup> Cfr. F. DE SANTIS DI NICOLA, *sub art. 632*, in L. P. COMOGGIO – R. VACCARELLA (a cura di), *Commentario al Codice di procedura civile*, in *onelegal.wolterskluwer.it*.

<sup>9</sup> Cass., 14 dicembre 1992, n. 13164, in *Giur. it.*, 1992, I, 1446.

<sup>10</sup> Cfr. G. VERDE, *Diritto processuale civile*, Bologna, 2010, III, 152.

Lo stesso dicasi per il venir meno dell'effetto sospensivo della prescrizione: come si è visto, il periodo di sospensione già maturato alla data del perfezionamento della fattispecie estintiva non si mantiene, ma viene meno a far data dal *dies a quo* del periodo di sospensione. Non a caso, Claudio Consolo ha osservato (ancorché con specifico riferimento all'art. 310 c.p.c., ma lo stesso principio vale per il processo esecutivo) che l'effetto sospensivo "viene travolto retroattivamente"<sup>11</sup>. Ed è ragionevole pensare che, in mancanza della espressa norma di eccezione contenuta al comma 3 dell'art. 2945, anche l'effetto interruttivo verrebbe meno con efficacia retroattiva.

Venendo allora a traslare i principi di cui sopra al procedimento di concordato preventivo, il risultato è che la pronuncia del decreto di estinzione ha quale effetto quello di determinare l'inefficacia *ex tunc* di tutti gli atti compiuti all'interno del procedimento di concordato, e, quindi, anche del decreto di ammissione, che deve ritenersi privato di ogni effetto e di ogni rilevanza per l'ordinamento.

Va per inciso notato che il provvedimento di ammissione al concordato preventivo risulta, in certa misura, affine (se non equiparabile) al pignoramento.

Al di là del fatto che entrambi segnano il momento di apertura dei relativi procedimenti, infatti, alcuni degli effetti del pignoramento di cui agli artt. 2913 ss. c.c., si producono anche nel concordato preventivo a seguito del decreto *ex art.* 163 l. fall., o, comunque, subordinatamente alla sua pronuncia (quanto agli effetti che si producono sin dal momento della presentazione o della pubblicazione della domanda di concordato). A semplice titolo esemplificativo, si pensi agli effetti sulle formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi (disciplinati rispettivamente dall'art. 2915 c.c. e dagli artt. 169 e 45 l. fall.); oppure agli effetti dei titoli di prelazione (disciplinati rispettivamente dagli artt. 2916 c.c. e 168, comma 3, l. fall.).

Come l'estinzione del processo esecutivo fa venir meno retroattivamente gli effetti del pignoramento, così allora anche l'estinzione del procedimento di concordato preventivo determina la caducazione *ex tunc* degli effetti del decreto di ammissione (e di quelli che, per quanto non originanti direttamente dallo stesso, sono comunque ad esso condizionati).

2. – Una conferma dell'indicazione di cui al precedente punto si rinviene poi, come si è anticipato, anche nella disciplina degli effetti dell'estinzione del processo civile di cognizione.

Come l'estinzione del processo di esecuzione, infatti, così anche quella del processo civile di cognizione ha effetti retroattivi.

---

<sup>11</sup> Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2012, III, 99.

Anche a seguito dell'estinzione di quest'ultimo, infatti, si verifica la perdita dell'effetto sospensivo: il nuovo periodo di prescrizione del diritto comincerà a decorrere *ex tunc* e dunque retroattivamente dalla data della proposizione della prima domanda, come se il processo estinto non si fosse svolto, continuando a decorrere per il tempo in cui è durato il processo estinto<sup>12</sup>.

L'efficacia retroattiva dell'estinzione di cui all'art. 310 c.p.c. si coglie poi anche considerando gli effetti prodotti dalla domanda giudiziale sulla decadenza: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'estinzione travolge anche l'effetto impeditivo prodotto dalla domanda giudiziale<sup>13</sup>, con la conseguenza – esattamente come per la sospensione della prescrizione – che, ove il termine di decadenza sia più breve della durata che ha avuto il processo estinto, la parte onerata dell'esercizio del diritto dovrà intendersi decaduta dallo stesso.

A conclusione del discorso in merito all'estinzione nell'ambito del processo civile (sia esso esecutivo oppure di cognizione), non appare poi fuori luogo ricordare che la Corte di cassazione, con orientamento costante, afferma che l'estinzione del processo esecutivo per il venir meno del titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo opera *ex tunc*<sup>14</sup>; e non si intravedono ragioni per le quali l'estinzione per rinuncia agli atti dovrebbe atteggiarsi in maniera differente.

3. – Ad ulteriore conferma dell'applicabilità del regime di retroattività degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo (e di quello di cognizione), si segnala che l'art. 43 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, da poco entrato in vigore, disciplina espressamente (a differenza della previgente legge fallimentare) la rinuncia alla domanda (e, pertanto, anche alla domanda di concordato), stabilendo che “in caso di rinuncia ... il procedimento si estingue”.

Se dunque, nella vigenza della legge fallimentare, la pronuncia di un provvedimento di estinzione a seguito della rinuncia alla domanda era una soluzione elaborata nella prassi, con il CCII è la legge a stabilire che il procedimento deve essere definito con una pronuncia di estinzione.

Questa novità è stata interpretata come indice della volontà del legislatore di avvicinare maggiormente l'istituto della rinuncia rilevante ai

<sup>12</sup> Cfr. F. CUOMO ULLOA, *Estinzione del processo*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2016, 371; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., 99.

<sup>13</sup> Cfr. Cass., 18 gennaio 2007, n. 1090, in *Corriere giur.*, 2008, 710; e Cass., 15 ottobre 2010, n. 21635, in *Foro it. online*.

<sup>14</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478, in *CED Cassazione*, 2011; Cass., 13 luglio 2011, n. 15363, *ivi*, 2011.

nostri fini a quello proprio del codice di procedura civile, e in particolare alla rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., pur permanendo delle differenze con questa (su tutte, il fatto che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo continuerà a non abbisognare dell'accettazione delle altre parti [15]).

A ciò non osta il fatto che l'art. 43, comma 1, faccia salva "la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale": questa previsione deve infatti essere letta come semplice eccezione alla regola generale e contraria dell'estinzione del procedimento, che resta quindi perfettamente valida, così come l'efficacia retroattiva che le è propria.

4. – Elementi che depongono nel senso della retroattività degli effetti della rinuncia alla domanda di concordato e del conseguente provvedimento di estinzione (con caducazione degli effetti del decreto ammissivo) possono poi essere rinvenuti ragionando sulle caratteristiche proprie di tale rinuncia (come elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina).

Quanto al suo orizzonte temporale, secondo l'opinione ormai nettamente prevalente la domanda di concordato può essere rinunciata sino all'omologazione<sup>16</sup>, restando invece irrilevante il momento dell'approvazione della proposta. Pur essendo il concordato preventivo connotato da una forte impronta negoziale e privatistica, infatti, il semplice raggiungimento delle maggioranze è inidoneo, di per sé solo, a spiegare gli effetti del concordato, i quali scaturiscono – ex art. 184 l. fall. – dall'omologazione, vale a dire dal provvedimento conclusivo dell'ulteriore fase giudiziale, che è caratterizzata dall'impulso riservato alla parte proponente<sup>17</sup>: sicché la proposta di concordato, anche dopo l'approvazione dei creditori, resta nella disponibilità della parte da cui proviene, la quale, dunque, può ancora ritirarla<sup>18</sup>, rimuovendo fin dall'inizio gli effetti della sua formulazione.

---

<sup>15</sup> A. CRIVELLI, *La rinuncia alla domanda di concordato: procedimento e provvedimento conseguenti*, cit., 1395

<sup>16</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25479, cit.; Cass., 28 aprile 2015, n. 8575, ne *ilcaso.it*; App. Venezia, 19 novembre 2021, in *dirittodellacrisi.it*; e, in dottrina, S. AMBROSINI – M. AIELLO, *La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda di concordato preventivo*, cit., 8; U. DE CRESCIENZO, *Rinuncia alla domanda di concordato*, cit., 962; C. TRENTINI, *I concordati preventivi*, Milano, 2014, 111; L.A. BOTTAL, *Rinuncia alla domanda di concordato e difetto di legittimazione del PM a chiedere il fallimento*, ne *ilfallimentarista.it*.

<sup>17</sup> Cfr. S. AMBROSINI – M. AIELLO, *La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda di concordato preventivo*, cit., 7.

<sup>18</sup> Cfr. E. NORELLI, *La proposta di concordato*, cit., 43.

Quanto, poi, alle modalità della rinuncia, secondo la tesi pressoché unanime, come si è anticipato, essa non deve essere accettata dai creditori<sup>19</sup>, posto che tanto i creditori che hanno presentato opposizione in sede di omologa, quanto gli eventuali creditori istanti per il fallimento, non hanno alcun interesse alla prosecuzione del concordato preventivo, e, anzi, sono portatori dell'interesse opposto<sup>20</sup>.

Ebbene, da quanto sinteticamente illustrato in ordine alle tempistiche e alle modalità della rinuncia, emerge in maniera lampante che, esattamente come accade per la presentazione della domanda di concordato, anche l'esercizio della rinuncia a tale domanda è riservato al monopolio del debitore<sup>21</sup>.

Ciò, anzitutto, mi pare debba condurre a qualificare la rinuncia seguita dal decreto di estinzione come un atto "uguale e contrario" rispetto alla domanda di concordato seguita dal decreto di ammissione, che fa venir meno *ab origine* la domanda, con conseguente venir meno *ab origine* anche del decreto di ammissione (che logicamente trova proprio nella domanda il suo necessario presupposto): il che rappresenta un primo indice nel senso della natura retroattiva della rinuncia.

Ma il fatto che la rinuncia sia interamente nella disponibilità del debitore mi sembra costituisca altresì la prova del fatto che gli interessi degli altri soggetti coinvolti nel procedimento di concordato preventivo (essenzialmente, i creditori) restino sullo sfondo: il che ritengo possa essere interpretato come un secondo indice della operatività *ex tunc* della rinuncia, non essendovi interessi di soggetti terzi da tutelare mediante la salvezza degli atti *medio tempore* compiuti.

Un ulteriore indizio a favore della retroattività mi pare possa poi ricavarsi dal fatto che la rinuncia deve avvenire secondo forme speculari alla domanda, dovendo pertanto non soltanto essere sottoscritta dall'imprenditore, ma essere altresì preceduta da idonea deliberazione ai

---

<sup>19</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25479, in *onelegale.wolterskluwer.it*; App. Milano, 29 ottobre 2015, ne *ilcaso.it*; e, in dottrina, A. CRIVELLI, *La rinuncia alla domanda di concordato: procedimento e provvedimenti conseguenti*, cit., 1391; U. DE CRESCIENZO, *Rinuncia alla domanda di concordato*, cit., 962; R. BELLÉ, *La modifica e il ritiro della domanda di concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2015, 651; A. MUSSA, *Inammissibilità della proposta di concordato*, in *ilfallimentarista.it*.

<sup>20</sup> Cfr. S. AMBROSINI – M. AIELLO, *La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda di concordato preventivo*, cit., 11; A. CRIVELLI, *La rinuncia alla domanda di concordato: procedimento e provvedimento conseguenti*, cit., 1391.

<sup>21</sup> Cfr. A. BONSIGNORI, *Concordato preventivo*, cit., 98, il quale si esprimeva nel senso che, dal momento che la domanda di concordato è una domanda giudiziale, "il (cui) esercizio è riservato al monopolio dell'imprenditore insolvente, [...] anche la rinuncia a far valere tale strumento rientra nella sfera della sua illimitata disponibilità".



sensi dell'art. 152 l. fall.<sup>22</sup>. Essa, quindi, configura un vero e proprio *contrarius actus* rispetto alla domanda: e credo che questa sua qualificazione veicoli l'idea di una elisione alla radice della domanda (da intendersi come mai presentata), con conseguente elisione anche del provvedimento di ammissione al concordato preventivo.

Nel senso dell'efficacia retroattiva della rinuncia mi sembra debba essere letto anche il fatto che la rinuncia permetta pacificamente la riproposizione della domanda di concordato preventivo (<sup>23</sup>). Quando ciò avvenga, l'*iter* concordatario non riprende dal punto in cui si era arrestato, ma ricomincia *ex novo*: e, dal momento che, per giurisprudenza consolidata, non possono contemporaneamente sussistere più procedimenti di concordato preventivo (<sup>24</sup>), ciò significa che la possibilità che venga pronunciato un nuovo decreto di ammissione implica necessariamente che il precedente decreto di ammissione sia venuto meno *ab origine* per effetto della rinuncia.

A favore della retroattività degli effetti della rinuncia, si è espressa la dottrina, la quale ha notato che l'effetto della rinuncia alla domanda di concordato (o, come viene definita dalla stessa, della revoca) è quello di "procurare una retrocessione della situazione qua ante con ogni conseguenza a carico del solo debitore e salva la riproponibilità del ricorso, senza apparenti vincoli di novità"<sup>25</sup>.

5. – Ulteriore conferma dell'efficacia retroattiva della rinuncia alla domanda di concordato si ritrova sul piano degli effetti prodotti dal decreto di ammissione, oppure prodotti dalla domanda ma comunque condizionati alla pronuncia del decreto di ammissione.

A questo riguardo, va premesso che la giurisprudenza e la dottrina che si sono occupate del rapporto fra rinuncia alla domanda di concordato ed effetti del concordato preventivo sono a dir poco scarse; ma vi è motivo di

<sup>22</sup> Cfr., in giurisprudenza, Trib. Ancona, 12 marzo 2020, in *dirittodellacrisi.it*; e, in dottrina, S. AMBROSINI – M. AIELLO, *La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda di concordato preventivo*, cit., 13, i quali richiamano G.M. NONNO – R. D'AMORA, *Revoca della proposta*, in M. FERRO – A. RUGGIERO – A. DI CARLO (a cura di), *Concordato preventivo, concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2009, 43.

<sup>23</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 25 ottobre 2018, n. 27120, in *Fallimento*, 2019, 479; Cass., 18 marzo 2019, n. 7577, in *ilcaso.it*; App. Venezia, 19 novembre 2021, cit.; Trib. Bergamo, 13 ottobre 2021, in *dirittodellacrisi.it*; e, in dottrina, C. RAVINA, *Nuova proposta di concordato*, in *ilfallimentarista.it*.

<sup>24</sup> Cfr. Cass., 18 marzo 2019, n. 7577, cit.; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2594, in *Mass. Giur. it.*, 2006; Cass., 14 gennaio 2015, n. 495, in *ilcaso.it*.

<sup>25</sup> Cfr. M. FERRO, *sub art.* 163, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Milano-Padova, 2014, 2209.

ritenere che questo rapporto non si atteggi diversamente da quello che si instaura fra gli effetti del concordato e gli altri eventi patologici che ostano all'omologazione (inammissibilità, revoca, mancata approvazione e mancata omologa).

La Suprema Corte ha infatti osservato che il venir meno della procedura di concordato per rinuncia si pone sul medesimo piano degli altri eventi che determinano la chiusura del procedimento di concordato in difetto dell'omologazione, attesa l'assimilabilità degli effetti processuali<sup>26</sup>.

Ciò premesso, devono anzitutto considerarsi le conseguenze prodotte dalla rinuncia sulle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prima della data di pubblicazione del ricorso di concordato (tema sul quale vi è sia giurisprudenza, sia dottrina relativa alla specifica ipotesi della rinuncia).

Ai sensi dell'art. 168, comma 3, secondo periodo, l. fall., queste ipoteche sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori; ma la Corte di cassazione ha stabilito che, quando la domanda venga rinunciata, questo effetto protettivo cessa retroattivamente<sup>27</sup>, con la conseguenza che le iscrizioni interessate dalla previsione di legge riprendono efficacia *ex tunc*; e questa cessazione retroattiva si verifica in tutte le ipotesi in cui la procedura concordataria si chiude anticipatamente (e, quindi, anche nel caso in cui la rinuncia sia successiva al decreto di ammissione)<sup>28</sup>.

L'effetto previsto dall'art. 168, comma 3, secondo periodo, viene quindi meno con efficacia retroattiva.

Lo stesso discorso vale per gli altri effetti disciplinati dall'art. 168, nonché per quelli di cui all'art. 169 l. fall.<sup>29</sup>, i quali pure devono intendersi caducati *ex tunc*.

Si consideri, a titolo di esempio, l'effetto consistente nella sospensione del corso degli interessi sui debiti pecuniari, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di concordato (effetto regolato dal combinato disposto degli artt. 169 e 55, comma 1, l. fall.). A seguito della rinuncia, gli

<sup>26</sup> Cfr. Cass., 16 marzo 2018, n. 6649, in *ilcaso.it*; Cass., 23 ottobre 2019, n. 27200, *ivi*.

<sup>27</sup> Cfr. Cass., 31 marzo 2021, n. 8996, in *Fallimento*, 2021, 909; e Cass., 6 giugno 2018, n. 14671, in *ilcaso.it*.

<sup>28</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 6 giugno 2018, n. 14671, *cit.*; e, in dottrina, G.B. NARDECCHIA, *L'inefficacia delle ipoteche giudiziali nel successivo fallimento*, in *Fallimento*, 2021, 913.

<sup>29</sup> Cfr. L.A. BOTTAI, *Rinuncia alla domanda di concordato e difetto di legittimazione del PM a chiedere il fallimento*, *cit.*, ove si legge che, in caso di rinuncia alla domanda di concordato, "gli effetti scaturenti dagli artt. 168 e 169 l. fall. [...] retroagiscono *ex tunc*".

interessi devono intendersi come mai sospesi, e ricominciano pertanto a decorrere sin dall'avvio della procedura di concordato<sup>30</sup>.

Decadono *ex tunc*, poi, anche gli effetti prodotti dal decreto di ammissione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore in corso di concordato, per i quali costui non abbia ottenuto l'autorizzazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 167 l. fall., questi atti sono inefficaci. Quando tuttavia l'*iter* concordatario si arresti prima di pervenire all'omologazione (e, quindi, anche in caso di rinuncia), questa inefficacia viene meno retroattivamente, sicché gli atti riacquistano efficacia (pur restando revocabili in via ordinaria)<sup>31</sup>.

In considerazione di quanto sopra, deve dunque ritenersi che anche le conseguenze che si determinano sugli effetti prodotti dal decreto di ammissione al concordato (o comunque allo stesso correlati) a seguito della rinuncia alla domanda dimostrano l'efficacia retroattiva di quest'ultima.

6. – Una indicazione a favore dell'efficacia retroattiva può poi trarsi dalla disciplina della revoca del fallimento.

Rinuncia alla domanda di concordato e revoca del fallimento costituiscono istituti funzionalmente analoghi, posto che tanto l'una, quanto l'altra, determinano una retrocessione alla situazione anteriore (rispettivamente, a prima della presentazione della domanda di concordato e a prima della dichiarazione di fallimento), a causa del venir meno di presupposti di ammissibilità.

Ebbene, la revoca del fallimento, salvo che con riferimento ad alcune eccezioni ("*gli atti legalmente compiuti*"), ha pacifica efficacia retroattiva<sup>(32)</sup>. Lo stesso fatto che si parli di "salvezza" di atti specificamente individuati, del resto, è segno che la regola è quella della caducazione *ex tunc* degli effetti.

In considerazione delle similarità esistenti fra i due eventi dal punto di vista funzionale, vi è dunque ragione di ritenere che la rinuncia alla domanda di concordato si comporti alla stessa maniera.

<sup>30</sup> Cfr. G. BARBIERI – A. NIRONI FERRARONI, *Brevi considerazioni in tema di "conservazione degli effetti" tra preconcordato ed accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *ilfallimentarista.it*.

<sup>31</sup> Cfr., con riferimento ai pagamenti di crediti concorsuali, ma sulla base di un principio analogo, C. TRENTINI, *I concordati preventivi*, cit., 363.

<sup>32</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass., 24 marzo 2011, n. 6734, in *unijuris.it*; Cass., 26 febbraio 2009, n. 4632, ne *ilcaso.it*; e, in dottrina, F. FERRARA JR. – A. BORGIOI, *Il fallimento*, 5ª ed., Milano, 1995, 259-260; M. FACCIOI, *sub* art. 18, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve alla legge fallimentare*, 6ª ed., Padova, 2013, 114.

7. – Traendo le conclusioni da quanto sopra, mi sembra corretto concludere che, per effetto della rinuncia alla domanda di concordato preventivo e della conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento concordatario, quest'ultimo venga meno retroattivamente (con conseguente inefficacia *ex tunc* di tutti gli atti compiuti all'interno dello stesso) e, in particolare, vengano meno retroattivamente gli effetti del decreto ammissivo (con l'effetto che la vicenda concordataria deve considerarsi *tamquam non esset*).

Ciò sulla base:

- della possibilità di applicare analogicamente – in mancanza di una disciplina *ad hoc* nell'ambito della legge fallimentare – la disciplina dell'estinzione per rinuncia agli atti contenuta nel codice di procedura civile, e, in particolare, la disciplina dell'estinzione del processo esecutivo (in primo luogo) e quella del processo di cognizione (in secondo luogo), le quali sono caratterizzate dalla retroattività dei relativi effetti: possibilità che per giunta risulta avvalorata dalla disposizione che oggi regola la rinuncia alla domanda nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (la quale avvicina ancor di più tale istituto alla rinuncia agli atti del processo civile);

- del fatto che la rinuncia alla domanda di concordato si configuri come un *contrarius actus* rispetto alla relativa domanda (come si evince dalla circostanza che la rinuncia è riservata al monopolio del debitore e deve avere forma speculare a quella della domanda) e consenta la riproposizione di una nuova domanda concordataria, con ripresa dell'*iter* concordatario *ex novo*: caratteristiche, queste, che devono essere interpretate quali indici di retroattività della rinuncia;

- del fatto che gli effetti del concordato preventivo (e, nello specifico, quelli di cui agli artt. 168 [e in particolare l'inefficacia delle ipoteche giudiziali] e 169 l. fall. [e in particolare la sospensione del corso degli interessi] e quelli sugli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati) vengono meno retroattivamente nella ipotesi di rinuncia alla domanda di concordato preventivo e nelle altre ipotesi (ad essa assimilabili) di chiusura del concordato in assenza di omologazione;

- del fatto che la revoca del fallimento, la quale risulta funzionalmente analoga alla rinuncia alla domanda di concordato preventivo, ha efficacia retroattiva.

-----

#### **Abstract**

#### **EFFECTS OF WAIVER OF THE PETITION FOR COMPOSITION BEFORE BANKRUPTCY (SO CALLED "CONCORDATO PREVENTIVO")**

L'autore si chiede se la rinuncia alla domanda di concordato preventivo determini il venire meno degli effetti della procedura con efficacia *ex tunc* o con

efficacia *ex nunc*, e risponde nel senso che gli effetti vengono meno con efficacia retroattiva.

\*\*\*

*The author faces the issue, whether the waiver of the petition for composition before bankruptcy (so called "concordato preventivo") has a retroactive effect on the proceeding, and answers that it has.*

-----